



	<b>Capitolato d'oneri</b>
--	---------------------------

**Procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica" e supporto operativo alle attività dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" (POI) FESR 2007-2013 – Asse III "Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento".**

**CIG : 0925202CD4**



## **Art. 1 - OGGETTO**

In attuazione del POI FESR 2007-2013 ed in particolare nell'ambito dell'Asse III Assistenza Tecnica - Obiettivo Specifico: *"Migliorare l'efficienza e la qualità dell'attuazione e la conoscenza del programma"*, il Committente intende sostenere l'esecuzione del Programma Operativo e garantire la corretta gestione delle relative risorse finanziarie in termini di efficienza ed efficacia, attraverso il puntuale funzionamento dei meccanismi e delle procedure previste dal Programma Operativo, favorendo il rafforzamento della capacità amministrativa regionale connessa all'attuazione delle disposizioni programmatiche.

La gara ha per oggetto l'affidamento del servizio di "Assistenza Tecnica" e supporto operativo alle attività dell'Autorità di Audit del Programma Operativo Interregionale *"Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico"* (POI) FESR 2007-2013 - Asse III "Assistenza Tecnica e azioni di accompagnamento", cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (di seguito denominato FESR) per il periodo 2007/2013 - ai sensi del REG (CE) n. 1083/2006.

Le attività di assistenza tecnica e supporto quadro, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (CE) 1083/2006, sono finalizzate a supportare l'Autorità di Audit. In particolare le attività prevedono la prestazione dei seguenti servizi: Supportare l'Autorità di Audit nell'effettuazione degli audit delle operazioni (art. 62.1.b del Reg. CE n. 1083/2006 e artt. 16-17 del Reg. CE n. 1828/2006) come meglio specificato nel capitolato nelle attività di controllo e di sorveglianza previsti dai vigenti regolamenti.

## **Art. 2 - CARATTERISTICHE E CONTENUTI DEI SERVIZI RICHIESTI**

I contenuti tecnici dei servizi richiesti sono riconducibili alla programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo delle attività cofinanziate dal POI FESR 2007-2013.

I servizi sono resi a favore dell'Autorità di Audit del POI FESR 2007-2013 e della relativa struttura, così come definita nelle procedure di attuazione del Programma Operativo.

L'Autorità di audit si riserva di verificare in ogni momento la conformità delle attività realizzate agli standard stabiliti nel contratto. Tali verifiche verranno, comunque, effettuate ad ogni stato di avanzamento del servizio.

Le attività di cui al presente articolo dovranno essere svolte nel rispetto delle modalità e della tempistica prevista dalla Regolamentazione comunitaria (in particolare Regolamento (CE) n.1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Regolamento(CE) n. 1828/2006 della Commissione ed eventuali s.m.i.), dal POI FESR della Regione Puglia per gli anni 2007-2013 e dalle disposizioni nazionali e regionali in materia.

Per una più precisa individuazione delle funzioni e dei soggetti sopra indicati si rinvia ai seguenti atti:

- Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e Regolamento (CE) della



- Commissione n. 1828/2006;  
– POI FESR, capitolo 5 "Modalità di Attuazione".

I servizi che l'Autorità di audit viene a richiedere con il presente capitolato sono quindi i seguenti:

**Modulo "A": supportare l'Autorità di Audit nell'effettuazione degli audit delle operazioni (art. 62.1.b del Reg. CE n. 1083/2006 e artt. 16-17 del Reg. CE n. 1828/2006).**

L'attività è finalizzata ad effettuare, per conto dell'Autorità di Audit, e secondo la tempistica, la metodologia ed i criteri stabiliti dalla stessa, dei controlli in loco che saranno assegnati ed effettuati sulla base del campione di operazioni selezionato, compresa ogni conseguente attività di relazione, tanto specifica come aggregata.

L'Aggiudicatario riceverà periodicamente dall'Autorità di Audit l'elenco delle operazioni da verificare, secondo i criteri previsti dalla metodologia di campionamento adottata dalla stessa Autorità. Il Responsabile interno dell'Autorità di audit per il POI FESR (o un suo delegato) sarà il referente dell'aggiudicatario relativamente all'assegnazione, allo svolgimento e alla chiusura delle verifiche.

Per l'effettuazione delle verifiche anzidette l'Autorità di audit fornirà all'aggiudicatario la documentazione di supporto necessaria comprendente, il Manuale per le attività di audit predisposto dalla medesima Autorità, le check list di verifica, nonché il software dedicato che verrà installato sui notebook del personale incaricato dall'aggiudicatario e dallo stesso forniti.

Per quanto riguarda:

- gli obiettivi delle verifiche sulle operazioni;
- l'organizzazione ed i contenuti del controllo sulle operazioni;
- l'acquisizione delle informazioni e della documentazione;
- la tipologia dei beneficiari e degli attuatori;
- la metodologia di controllo delle operazioni;
- il controllo economico-finanziario;
- il controllo di conformità;
- il controllo di regolarità di esecuzione;
- le modalità e i criteri di stesura dei rapporti di verifica;
- predisposizione del fascicolo cartaceo – elettronico relativo alla verifica;
- descrizione dei criteri di stesura del rapporto di verifica;
- contenuti del rapporto di verifica;
- la conclusione dei risultati, misure correttive e follow-up;
- la conclusione dei risultati;
- le procedure di notifica del rapporto provvisorio;
- il contraddittorio;
- il rapporto definitivo;
- le misure correttive;
- il follow-up;



si rimanda al "Manuale delle procedure di Audit" dell'Autorità di Audit - Unità di Verifica degli investimenti pubblici, manuale che potrà essere rivisto annualmente da parte della stessa Autorità.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le attività indicate nel predetto manuale come elencati comprese le distinte attività e precise responsabilità ovvero: fase desk, fase della verifica e fase del follow-up.

Le verifiche in loco su ciascuna operazione dovranno essere effettuate e sottoscritte almeno da un esperto dell'aggiudicatario, al termine della verifica dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- check list dell'operazione in formato cartaceo ed in formato elettronico;
- check list del "Rapporto finale di sintesi sulla verifica delle operazioni";
- tutta la documentazione in originale e in copia acquisita in loco in formato cartaceo;
- copia in formato .pdf di tutta la documentazione, archiviata secondo modalità indicate dall'autorità di Audit.

Ai fini contrattuali, le copie in formato .pdf non potranno superare le 300 pagine per verifica.

L'attività di verifica in loco dovrà essere effettuata dal mese di marzo a fine giugno di ogni anno; mentre il follow-up dovrà essere concluso entro il successivo 30 settembre. La consegna di tutto il lavoro svolto annualmente sulle verifiche delle operazioni dovrà avvenire entro il 30 ottobre di ogni anno. Al fine di avviare tempestivamente la validazione dei dati inseriti nelle check list, sarà cura dell'aggiudicatario consegnare all'Autorità di Audit a blocchi, una volta terminati i relativi follow-up, i rapporti di verifica.

Le attività di verifica e controllo devono essere finalizzate alla redazione di rapporti per ogni verifica effettuata e di rapporti annuali di controllo e di un rapporto finale di controllo da presentare alla Commissione, nonché al rilascio di una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo e la legittimità delle relative transazioni economiche e, qualora si tratti di chiusura parziale, la legittimità e regolarità della spesa in questione.

Nello svolgimento delle attività di servizio richieste con il presente Capitolato, l'aggiudicatario dovrà fare riferimento alla regolamentazione comunitaria, ai documenti programmatici elaborati dall'Autorità di audit, alle linee guida e alla manualistica predisposte, sia a livello comunitario che nazionale, in materia di sistemi di gestione e controllo e di ammissibilità delle spese.

Il servizio dovrà essere espletato presso il Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica – Unità di verifica degli investimenti pubblici, nonché presso le sedi degli enti competenti e degli altri soggetti coinvolti nell'attuazione del POI FESR 2007/2013 Programma Operativo Interregionale "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico". I relativi oneri si intendono compresi e compensati nell'ambito del corrispettivo contrattuale.

Le check list, firmate dall'esperto, dovranno essere controfirmate dal coordinatore generale responsabile della commessa, lo stesso coordinatore avrà anche l'onere e la responsabilità di redigere e firmare il "Rapporto finale di sintesi sulle verifiche delle operazioni" – Allegato 13 del manuale di audit.



La chiusura del rapporto di verifica è subordinata alla validazione dei dati inseriti da parte del Responsabile interno dell' Autorità di audit anche in contraddittorio con l'Aggiudicatario.

In caso di mancata validazione (ad es. per incompletezza dei dati o altro), viene concesso un termine all'Aggiudicatario non superiore ai 15 giorni per la sistemazione dei dati. Nel caso in cui l'Autorità di audit ritenesse persistenti i motivi per non validare il rapporto di verifica, all'Aggiudicatario verrà trattenuto il 60% del costo unitario di verifica dai successivi pagamenti.

L'Autorità di Audit, oltre alla validazione dei dati di cui sopra, potrà effettuare verifiche presso la sede dell'aggiudicatario e gli organismi beneficiari delle operazioni al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza del servizio fornito.

Nel caso in cui, in fase di realizzazione, occorranza variazioni significative nei termini di servizio, il piano di lavoro sarà tempestivamente aggiornato e ripresentato da parte dell'aggiudicatario. Sulla scorta di tale piano generale saranno predisposti piani annuali di attività, i quali insieme al piano generale, costituiranno il riferimento di controllo dell'efficacia, dell'efficienza e della regolarità del servizio.

Il numero delle operazioni da verificare "in loco" nell'arco dei tre anni nelle regioni "convergenza" è fissato nel numero di duecentocinquanta (250) .

Tale numero di verifiche potrà essere incrementato o diminuito fino ad un massimo del 20%, su decisione adottata dall'Autorità di audit relativa all'eventuale modifica del campione di operazioni da sottoporre a verifica ed a seguito dell'analisi delle risultanze delle verifiche effettuate.

Per ogni verifica in più rispetto al numero delle 250 sarà aggiunto il prezzo unitario per verifica risultante dal quadro economico dell'allegato "Offerta economica".

Per ogni verifica in meno sarà detratto (il prezzo unitario per verifica come sopra determinato).

L'attività di verifica dovrà essere ripartita durante il periodo interessato dal contratto, secondo le indicazioni fornite dall'Autorità di Audit.

Per detto servizio sono previste 6 risorse del gruppo di lavoro, 1 coordinatore e 5 esperti per le verifiche "in loco" delle operazioni (come indicate ai punti 2.A e 2.B dell'art. 3 del presente capitolato).

**Modulo "B": supportare l'Autorità di Audit, nello svolgimento dei compiti previsti dal Reg. 1083/2006 – art. 62, nell'attività di:**

- organizzazione degli audit di sistema;
- supportare l'attività degli auditors in tutte le fasi operative della funzione di audit;
- fornire il supporto per la elaborazione e la predisposizione di materiale metodologico, in parti-colare strategia di audit, manuale e check-list, la redazione del rapporto e del parere annuale di controllo;
- implementazione ed aggiornamento dei dati relativi agli esiti dei controlli di sistema eseguiti;
- gestione di una segreteria tecnica finalizzate all'archiviazione ed all'aggiornamento della docu-mentazione e a fornire informazioni e supporto ai soggetti responsabili o interessati all'attività di audit.

Per detto servizio è richiesta una risorsa per 220 giornate/uomo per anno (come indicato al punto 2.C dell'articolo 3 del presente capitolato).



L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire i servizi richiesti a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni indicate dall'Autorità di Audit.

E' in facoltà della stessa di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a tal fine l'aggiudicatario si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

Salvo solamente che ciò non comporti oneri ulteriori – nel qual caso occorrendo uno specifico patto aggiuntivo – resta inteso che l'aggiudicatario dovrà adeguarsi alle indicazioni che fornirà in merito l'Autorità di Audit, alla quale è affidato il compito di coordinamento dell'intera iniziativa.

E' comunque nella facoltà dell'Autorità di Audit di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali che fossero ritenute dalla stessa medesima in via obiettiva non idonee alla perfetta esecuzione del contratto, senza che ciò comporti alcun aggravio di costi.

### **Art. 3 – GRUPPO DI LAVORO**

La composizione del gruppo di lavoro minimo previsto per la realizzazione del servizio, le qualifiche nonché le modalità organizzative e logistiche utilizzate per lo svolgimento di tale attività, deve soddisfare i seguenti requisiti quantitativi e qualitativi minimi:

#### **A. Per il progetto complessivo:**

- **1 coordinatore** (indicato nominativamente) responsabile della commessa e con esperienza di almeno dieci anni in attività di assistenza tecnica di programmi comunitari dotato di autonomia organizzativa in possesso di titolo di studio laurea specialistica o vecchio ordinamento.

#### **B. Per le attività di verifica "in loco" delle operazioni:**

- **n. 5 esperti**, con esperienza minima di 5 anni in attività di attuazione, di controllo e di verifiche amministrative e contabili di programmi cofinanziati dai Fondi comunitari in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento e, da almeno 3 anni, dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti con iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Il coordinatore ed i 5 esperti debbono avere:

- elevate conoscenze in materia di attuazione, monitoraggio, gestione e controllo dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali,
- elevata conoscenza in materia di revisione contabile, di bandi, affidamenti e spese ammissibili;
- conoscenza del diritto comunitario e delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i fondi strutturali;
- conoscenza della lingua inglese e/o francese e dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione, interesse per il lavoro in team;
- flessibilità al cambiamento, attitudine al *problem solving*, propensione all'assunzione di responsabilità.



### **C. Per le attività di assistenza tecnica presso la sede in Roma dell'autorità di Audit:**

➤ **n. 1 esperto junior** con esperienza minima di 3 anni in attività di attuazione, di controllo e di verifiche amministrative e contabili di programmi cofinanziati dai Fondi comunitari. La risorsa dovrà essere in possesso del titolo di studio di laurea specialistica o vecchio ordinamento.

La risorsa esperto junior dovrà possedere:

- conoscenze in materia di organizzazione, di gestione, di controllo, di comunicazione e di sistemi informativi;
- conoscenza del diritto comunitario, delle disposizioni normative comunitarie e nazionali riguardanti i fondi strutturali;
- conoscenza della lingua inglese e/o francese e dei pacchetti applicativi informatici attualmente in uso;
- disponibilità alle relazioni interpersonali e ai rapporti di collaborazione, interesse per il lavoro in team flessibilità al cambiamento

Il prestatore del servizio si impegna ad assicurare, per il coordinatore e per i cinque esperti dedicati alla verifica "in loco" delle operazioni, le giornate/uomo necessarie alla effettuazione del numero delle verifiche come indicato all'art. 2 del presente capitolato.

Per il coordinatore e gli esperti componenti il gruppo di lavoro deve essere prodotto il relativo curriculum, con annessa dichiarazione attestante l'impegno a prestare la propria attività per la realizzazione del servizio oggetto del presente appalto.

Il gruppo di lavoro dovrà assicurare, quando necessario, la permanenza presso la struttura dell'Autorità di Audit e gli esperti dovranno essere dotati di autonoma strumentazione informatica.

La composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di gara dovrà rimanere invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso dell'Autorità di Audit.

Qualora il soggetto affidatario, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta all'Autorità di Audit, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede d'offerta. Al riguardo si precisa che tali nuovi eventuali componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita, in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

L'offerente dovrà provvedere all'illustrazione delle modalità organizzative e di funzionamento del gruppo di lavoro per l'espletamento del servizio richiesto e la sua coerenza con la metodologia e le attività proposte.

#### **Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO**





Il compenso previsto verrà così corrisposto:

- il 10% dell'importo del contratto dopo la stipula del contratto e previa presentazione del piano di lavoro definitivo con relativo cronoprogramma e delle fatture redatte nei modi di legge;
- pagamenti semestrali, fino a concorrenza del 70% delle attività svolte nel periodo contrattuale e relativo cronoprogramma;
- il 20% del corrispettivo contrattuale a saldo entro trenta giorni dalla scadenza contrattuale e previa verifica del buon esito dell'attività svolta.

I pagamenti semestrali saranno effettuati su presentazione di una relazione sull'attività svolta sottoscritta dal legale rappresentante contenente.

- una descrizione delle attività realizzate e l'indicazione del gruppo di lavoro impiegato,
- l'elenco dei documenti prodotti (check list delle operazioni, relazioni, atti, pareri, ecc....) con la relativa attestazione di regolare esecuzione da parte dell'Autorità di Audit;
- una tabella contenente l'indicazione delle giornate/uomo impiegate dall'unità di assistenza tecnica presso l'autorità di Audit;
- l'avanzamento delle prestazioni in relazione a quanto previsto nella stessa offerta;
- fattura redatta nei modi di legge.

Il pagamento del compenso avverrà, salvo diversa richiesta scritta, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario. Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte.

Il pagamento sarà effettuato, su disposizione dell'Autorità di Gestione del P.O.I. "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico", da parte del responsabile *pro-tempore* dell'Ufficio Competente per le Operazioni di cui all'Asse III dello stesso Programma.

#### **Art. 5 – PROPRIETA' DELLE RISULTANZE**

Tutti i prodotti realizzati durante l'esecuzione dei servizi saranno di proprietà esclusiva della stazione appaltante e della Autorità di Audit; potrà esserne autorizzato l'utilizzo solo previa espressa autorizzazione da parte dell'Autorità di Audit.

Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte delle Amministrazioni indicate.

#### **Art. 6 – RISERVATEZZA**

Il soggetto aggiudicatario ed il personale componente il gruppo di lavoro non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza del contratto. Il soggetto





aggiudicatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività. A tal fine, il soggetto aggiudicatario ed il personale componente il gruppo di lavoro non potranno divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'espletamento delle attività.

Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti nel D.Lgs. 196/03 e s.m.i., ed a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

Ai fini dell'applicazione della normativa in questione, le disposizioni in materia di trattamento dei dati sono rese dall'organo di vertice presso cui il prestatore del servizio opera, mentre lo stesso prestatore assume la qualità di incaricato.

L'affidatario del servizio deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni vengano trattati nel rispetto della normativa di riferimento, si impegna, altresì, ad utilizzare i dati e le informazioni di cui sopra esclusivamente ai fini e nell'ambito delle attività previste dal presente disciplinare.

#### **Art. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'Appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

#### **Art. 8 – DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO NON REGOLARE**

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.



Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

#### **Art. 9 – VARIAZIONI , RECESSO DAL SERVIZIO o INADEMPIENZE**

Il prezzo complessivo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Disciplinare (e dell'Offerta tecnica), si intende accettato dall'aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'Appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

L'amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione regionale, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione regionale, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

L'Amministrazione regionale accerta, tramite il responsabile dell'esecuzione del contratto, la conformità delle prestazioni rese dall'Appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il responsabile dell'esecuzione del contratto provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'Appaltatore potrà



presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dall'Amministrazione appaltante per cause non imputabili all' Appaltatore.

#### **Art. 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi:

- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato l'irrogazione di penali pari al 10% dell'importo contrattuale;
- venir meno in capo all' Appaltatore, durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara.

Il contratto deve intendersi, inoltre, automaticamente risolto, salvo il diritto al risarcimento del danno, al verificarsi anche di una soltanto delle seguenti condizioni:

- esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità indicati nel disciplinare di gara;
- mancato avviso di sostituzione dei componenti del gruppo di lavoro;
- reiterata presentazione di relazioni o elaborati non conformi a quanto stabilito dal contratto;
- frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- violazione dell'obbligo di riservatezza;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto;
- sospensione nell'erogazione dei servizi, senza la previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione regionale, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

La risoluzione darà diritto all'Amministrazione di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all' Appaltatore, con addebito ad esso dei maggiori costi sostenuti dall'Amministrazione regionale rispetto a quanto previsto nel contratto di appalto sottoscritto dall' Appaltatore.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, l'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla



relativa graduatoria, sul modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

#### **Art. 11 – LEGGE SULLA TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art.22 della Legge regionale n.15 del 20 giugno 2008 gli aggiudicatari di bandi e appalti per l'affidamento di opere, forniture e servizi a favore della Regione sono tenuti a comunicare alla struttura competente l'elenco delle consulenze e degli incarichi professionali da essi eventualmente affidati per l'esecuzione degli appalti medesimi, comprensivo dei singoli importi corrisposti e del tipo di prestazione eseguita. Detti elenchi saranno tempestivamente pubblicati a cura della S.A. sul portale della Regione Puglia.

#### **Art. 12 – FORO COMPETENTE**

Il foro di Bari è competente per tutte le eventuali controversie relative alla regolare esecuzione del contratto e pertanto non è ammesso il ricorso all'arbitrato

#### **Art. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L' Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche.

L' Appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **Art. 14 - RESPONSABILITA'**

L'aggiudicatario solleva la Regione Puglia da ogni eventuale responsabilità penale e civile verso terzi comunque connessa alla prestazione e gestione dei servizi e delle forniture affidate in appalto.

Nessun ulteriore onere o responsabilità potrà dunque derivare a carico della Regione Puglia, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

#### **Art. 15 - CLAUSOLA FINALE**

La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel disciplinare, nel presente Capitolato d'oneri, nel bando e nel patto di integrità .



---

Per quanto non espressamente previsto nel disciplinare , nel presente Capitolato e nel bando, si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e quelle del codice civile per quanto applicabili.

=====